Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(10735)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sentiti, sulle direttive generali, i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai signoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, della regione, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonché esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Il commissario riferisce al Parlamento ogni tre mesi sull'attività svolta.

Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.

Art. 2.

E' costituito un Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il Fondo è amministrato dal commissario.

Il Fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 600.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980. Al Fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del Fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura. Al Fondo possono altresì confluire contributi delle Comunità europee, nonché di enti e privati.

Le disponibilità del Fondo sono versate ad apposite contabilità speciali istituite presso le tesorerie provinciali nella misura fissata per ciascuna di esse dal commissario. Il commissario è autorizzato, in relazione alle accertate esigenze, a trasferire somme tra le contabilità speciali. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

Con lo stesso Fondo il commissario, previa determinazione delle relative procedure, provvede:

a) agli interventi diretti a fronteggiare le più impellenti necessità delle popolazioni, tra le quali la distribuzione di razioni di viveri e medicinali;

b) all'assistenza straordinaria ed alle altre esigenze di carattere straordinario;

c) agli interventi mediante concessione di un contributo di lire quattro milioni per ogni deceduto in favore delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti a causa del terremoto o nelle operazioni di soccorso e di lire dieci milioni qualora il deceduto fosse capofamiglia oppure il componente la cui attività lavorativa costituiva il principale sostegno economico della famiglia;

d) alle provvidenze, mediante concessione di un contributo a fondo perduto fino a lire tre milioni, in favore delle famiglie, per ciascun nucleo familiare, che a causa del terremoto abbiano perduto vestiario e biancheria, mobilio o suppellettili dell'abitazione;

e) agli interventi necessari per l'alimentazione ed il ricovero urgente del bestiame.

Alla data del 30 giugno 1981 la gestione stralcio del Fondo e le correlative contabilità speciali sono affidate ai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal commissario.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario, debbono presentare ai prefetti indicati nel comma che precede le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria dei prefetti saranno versati in conto entrate eventuali Tesoro.

Art. 3.

Al fine della sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980, il commissario provvede:

a) alla requisizione, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, di idonee strutture, anche per il collocamento di uffici pubblici, ovvero stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

b) all'assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, all'acquisto di roulottes, all'installazione di abitazioni mobili e ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) a concedere incentivi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

d) a concedere contributi per le opere urgenti di riattazione di abitazioni sinistrate.

A questo fine il Fondo di cui al precedente art. 2 è ulteriormente incrementato di lire 600.000 milioni.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1980, nelle regioni Basilicata e Campania sono sospesi i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, i quali comportino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

A favore delle persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nelle indicate regioni, sono

inoltre sospesi, fino alla stessa data, tutti i termini e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

La sospensione di cui al precedente comma opera anche a favore dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede in altre regioni per le obbligazioni da eseguirsi nelle regioni Basilicata e Campania, purché provino l'assoluta impossibilità del tempestivo adempimento in dipendenza del sisma e delle sue dirette conseguenze.

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 23 novembre ed il 31 dicembre 1980.

Le disposizioni previste nei commi precedenti sono prorogate sino al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del successivo comma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1980, saranno individuati i comuni delle regioni Basilicata e Campania danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.

Art. 5.

Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1980, fino al 31 dicembre 1980 nei confronti dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché dei contribuenti aventi domicilio fiscale in comuni compresi in regioni diverse, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni compresi nelle regioni suindicate e dei contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni.

E' altresì prorogato fino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sui redditi.

Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni che verranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dello art. 4, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi, limitatamente ai redditi prodotti nei comuni indicati nello stesso decreto ed ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'imposta relativa ai redditi delle attività svolte nei medesimi comuni, non si applicano, per l'anno 1980, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni. Agli stessi contribuenti soggetti all'imposta locale sui redditi non si applicano, altresì, per l'anno 1980, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni delle regioni Basilicata e Campania è sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e tale data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. E' altresì sospesa fino al 31 dicembre 1980 la riscossione dei tributi soppressi dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché dei tributi locali non riscuotibili per ruolo, ad eccezione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La sospensione della riscossione prevista nel comma precedente è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1981 nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 30 giugno 1981, dei tributi di cui al quarto comma purché la parte del reddito prodotto nei comuni predetti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta.

La riscossione delle imposte è effettuata a partire dalla scadenza di settembre 1981 in due rate per le ipotesi di sospensione prevista nel quarto comma ed in sei rate per quella di cui ai commi quinto e sesto, senza applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'art. 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

I termini per i versamenti diretti da effettuare a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 15 gennaio 1981 da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania sono prorogati al 15 febbraio 1981.

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con domicilio fiscale nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che scadono tra il 23 novembre 1980 ed il 30 dicembre 1980 sono prorogati al 31 dicembre 1980. Nei confronti degli stessi soggetti che abbiano domicilio fiscale nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nell'ultimo comma dell'art. 4, sono altresì prorogati al 30 giugno 1981 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi che scadono anche per effetto di quanto disposto con la prima parte del presente comma, tra il 31 dicembre 1980 ed il 29 giugno 1981.

Art. 6.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente

decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, che siano stati effettuati in data anteriore al 23 novembre 1980 a titolo gratuito o oneroso, per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del novembre 1980.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data del ripristino del fabbricato.

La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei date quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 7.

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni delle regioni Basilicata e Campania, tenuti successivamente alla data del 23 novembre 1980 agli obblighi di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate dal 23 novembre 1980.

Limitatamente ai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4, l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1980 può essere versata in quattro rate trimestrali, di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della detta dichiarazione.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

Art. 8.

La sospensione di cui all'art. 4 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti stabiliti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti o scadono nel periodo 23 novembre-31 dicembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

Art. 9.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

Gli atti ed i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 10.

Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'assistenza di malattia, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 dicembre 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

Nelle regioni Basilicata e Campania è sospesa la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per i propri dipendenti nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 dicembre 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

La sospensione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata al 30 giugno 1981 nei comuni che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente art. 4.

Art. 12.

Ai lavoratori, esclusi quelli assicurati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori, operanti nelle regioni Basilicata e Campania, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in di-

retta dipendenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nei limiti stabiliti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, nonché il trattamento per gli assegni familiari. All'accertamento della causa di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa provvede l'ispettorato provinciale del lavoro o l'autorità comunale competente.

I trattamenti di cui al precedente comma spettano anche agli apprendisti nonché agli impiegati ed ai dirigenti.

Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatisi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nelle regioni indicate nel primo comma anche se occupati presso datori di lavoro operanti in regioni diverse.

I trattamenti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte per malattia.

Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi a opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.

Le sedi locali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.

I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

Art. 13.

E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Campania o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dallo Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

Art. 14.

I termini di novanta giorni di cui agli articoli 5, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali il detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data del 23 novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania.

La cifra di lire 100 mila, di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevata a lire 500 mila.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

Art. 15.

All'onere di lire 1.200 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — REVIGLIO — ANDREATTA — FOSCHI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 777.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della B. M. V. e di San Rocco confessore, in Taglio di Po, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato della B.M.V. e di San Rocco confessore, in frazione Gorino Sullam del comune di Taglio di Po (Rovigo). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Sullam Renzo e Bassi Luciana con atto pubblico 22 novembre 1977, n. 40400 di repertorio, a rogito avv. Giorgio Stoppa, notaio in Loreo (Rovigo), consistente in un terreno di are 31.85 su cui insiste il predetto sacro edificio e la casa canonica, il tutto descritto e valutato in L. 22.783.000 nella perizia giurata 18 marzo 1978 del geometra Faustino Duò, valore ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 778.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla casa di procura dell'istituto delle dame catechiste, in Roma.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di procura dell'istituto catechista Dolores Sopegna », assunta dalla casa di procura dell'istituto delle dame catechiste, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 309

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione centrale per l'impiego.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 13, foglio 222, con il quale è stata costituita — ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479 — la Commissione centrale per l'impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 344, con il quale il dott. Silvio Lauriti è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1978 con il quale il prof. Antonio d'Harmant François è stato nominato direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1980 con il quale, a decorrere dalla stessa data, il prof. Antonio d'Harmant François è stato preposto alla Direzione generale del collocamento della manodopera in sostituzione del dott. Silvio Lauriti;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Silvio Lauriti con il prof. Antonio d'Harmant François quale componente effettivo della Commissione centrale per l'impiego;

Decreta:

Il prof. Antonio d'Harmant François, direttore generale del collocamento della manodopera, è nominato componente effettivo della Commissione centrale per l'impiego, in sostituzione del dott. Silvio Lauriti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1980
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 274

(10651)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Contributo alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera in applicazione dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 marzo 1980, n. 94.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 24 marzo 1980, n. 94, che prevede un contributo alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale ed estera;

Ritenuto che nella fissazione dei criteri per la determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire nei casi singoli debba essere tenuto conto di

vari elementi, tra i quali assumono rilievo qualificante il periodo di stipulazione del contratto nonché l'ammontare del prezzo relativo;

Decreta:

Ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire alle imprese di demolizione sulla base dell'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 94, sono fissate due classi di coefficienti di valutazione per ognuna delle quali sono previsti i seguenti punteggi:

A) CON RIFERIMENTO AL PERIODO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:

	Coefficiente
a) contratti stipulati da 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979	0,60
b) contratti stipulati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1980	0,93

B) CON RIFERIMENTO AL PREZZO ACCERTATO:

a) importi da L. 50.000.000 sino a lire 100.000.000	0,85
b) importi oltre L. 100.000.000	1,00

La contribuzione spettante nella singola fattispecie è determinata moltiplicando il prodotto dei punteggi spettanti per ciascuna delle due classi di coefficienti che precedono per l'aliquota massima di contribuzione prevista dalla legge (15%).

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 4

(10649)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122, contenente provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980;

Visto il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122 in data 4 luglio 1980;

Ritenuto che nella fissazione dei criteri per la determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire nei casi singoli debba essere tenuto conto di vari elementi, tra i quali assumono rilievo qualificante il livello di occupazione dei singoli cantieri, le dimensioni degli impianti dei cantieri medesimi nonché il tipo di nave;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire ai cantieri navali, sulla base dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122, per la costruzione di navi sono fissate tre classi di coefficienti di valutazione, per ognuna delle quali sono previsti i seguenti punteggi:

A) CON RIFERIMENTO AL CARICO DI LAVORO DEL CANTIERE:

	Coefficiente
a) navi da consegnare o ultimate entro il 30 giugno 1983	1,00
b) navi da consegnare o ultimate entro il 31 dicembre 1983	0,80
c) navi da consegnare o ultimate oltre il 31 dicembre 1983	0,60
d) navi iniziate entro il 1981 che per caratteristiche tecnico-costruttive richiedono tempi di esecuzione particolarmente lunghi	1,00

B) CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI DEL CANTIERE:

a) costruzione eseguita in un cantiere con almeno 800 dipendenti diretti o con almeno uno scalo fisso o un bacino di costruzione lungo oltre 185 metri	2,00
b) costruzione eseguita in un cantiere con almeno 300 dipendenti diretti o con almeno uno scalo fisso o un bacino di costruzione lungo tra 130 e 185 metri	1,70
c) costruzione in altri cantieri	1,50

C) CON RIFERIMENTO AL TIPO DI NAVE DA COSTRUIRE:

C 1) *Navi cisterna*:

a) navi cisterna per trasporto di gas, prodotti chimici e raffinati	0,50
b) navi cisterna per prodotti grezzi sino a 100.000 t.p.l.	0,50
c) navi cisterna per prodotti grezzi oltre 100.000 sino a 150.000 t.p.l.	0,40
d) navi cisterna per prodotti grezzi oltre 150.000 sino a 250.000 t.p.l.	0,20
e) navi cisterna per prodotti grezzi oltre 250.000 t.p.l.	0,10

C 2) *Navi da carico secco alla rinfusa e navi combinate*:

a) navi sino a 160.000 t.p.l.	0,50
b) navi oltre 160.000 sino a 200.000 t.p.l.	0,30
c) navi oltre 200.000 t.p.l.	0,10

C 3) *Navi da carico generale e trasporti speciali* (incluse navi refrigerate, navi polivalenti, navi portacontenitori, traghetti tutto merci, aliscafi tutto merci):

a) oltre 500 t.s.l.	0,50
b) fino a 500 t.s.l.	0,40

C 4) *Navi per trasporto passeggeri*:

	Coefficiente
a) navi per servizi turistici, traghetti e aliscafi	0,50
b) altre navi	0,30

C 5) *Navi particolari*:

a) rimorchiatori oltre 2000 HP con attrezzatura di salvataggio e spintori oltre 2000 HP	0,50
b) rimorchiatori di 1500 HP ed oltre e spintori da 1500 HP a 2000 HP	0,40
c) navi abilitate alla pesca d'altura o del tonno	0,50
d) navi destinate ad attività industriali o di ricerca	0,50

C 6) *Altre navi* non indicate nei punti precedenti . . . 0,30

Art. 2.

Ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire ai cantieri navali, sulla base dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122, per la trasformazione di navi mercantili in esercizio di stazza lorda non inferiore a 5000 tonnellate sono fissate tre classi di coefficienti di valutazione, per ognuna delle quali sono previsti i seguenti punteggi:

A) CON RIFERIMENTO AL CARICO DI LAVORO DEL CANTIERE:

	Coefficiente
a) lavoro ultimato entro il 31 dicembre 1982	1,00
b) lavoro ultimato oltre il 31 dicembre 1982	0,60
c) per lavori di trasformazione iniziati entro il 1981 che per caratteristiche tecniche richiedono tempi di esecuzione particolarmente lunghi	1,00

B) CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI DELLA AZIENDA:

a) trasformazione eseguita in un cantiere con almeno 800 dipendenti diretti o con almeno uno scalo fisso o bacino lungo oltre 185 metri	2,00
b) trasformazione eseguita in un cantiere con almeno 300 dipendenti diretti o con almeno uno scalo fisso o un bacino lungo tra 130 e 185 metri	1,70
c) trasformazione eseguita in altri cantieri	1,50

C-I) CON RIFERIMENTO AL TIPO DI NAVE RISULTATO DALLA TRASFORMAZIONE:

C 1) *Navi cisterna*:

a) navi cisterna per trasporto di gas, prodotti chimici e raffinati	0,50
b) navi cisterna per prodotti grezzi sino a 100.000 t.p.l.	0,50
c) navi cisterna per prodotti grezzi oltre 100.000 sino a 150.000 t.p.l.	0,40
d) navi cisterna per prodotti grezzi oltre 150.000 sino a 250.000 t.p.l.	0,20
e) navi cisterna per prodotti grezzi oltre 250.000 t.p.l.	0,10

C 2) *Navi da carico secco alla rinfusa e navi combinate*:

	Coefficiente
a) navi sino a 160.000 t.p.l.	0,50
b) navi oltre 160.000 sino a 200.000 t.p.l.	0,30
c) navi oltre 200.000 t.p.l.	0,10

C 3) *Navi da carico generale e trasporti speciali* (incluse navi refrigerate, navi polivalenti, navi portacontenitori, traghetti tutto merci) . . . 0,50

C 4) *Navi per trasporto passeggeri*:

a) navi per servizi turistici, traghetti	0,50
b) altre navi	0,30

C 5) *Altre navi* non indicate nei punti precedenti . . . 0,40

C-II) SOSTITUZIONE DEL TIPO DI APPARATO MOTORE INTESA A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI . 0,50

Art. 3.

La contribuzione spettante nella singola fattispecie è determinata moltiplicando il prodotto dei punteggi spettanti per ciascuna delle tre classi di coefficienti che precedono per l'aliquota massima di contribuzione prevista dalla legge (30%).

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 6

(10648)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 94.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 94, contenente provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980;

Visto il parere espresso dalla commissione prevista dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122, in data 4 luglio 1980;

Ritenuto che nella fissazione dei criteri per la determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire nei casi singoli debba essere tenuto conto di vari elementi, tra i quali assumono rilievo qualificante il livello di occupazione dei singoli cantieri e il prezzo per i lavori effettuati;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire ai cantieri navali sulla base dell'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 94, per i lavori concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro, sono fissate due classi di coefficienti di valutazione, per ognuna delle quali sono previsti i seguenti punteggi:

A) CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI DELLA AZIENDA:

	Coefficiente
a) cantiere con almeno 200 dipendenti diretti	2,00
b) cantiere con almeno 100 dipendenti diretti	1,80
c) cantiere con meno di 100 dipendenti diretti	1,70

B) CON RIFERIMENTO AL PREZZO ACCERTATO:

a) importi da L. 50.000.000 sino a lire 200.000.000	0,35
b) importi oltre L. 200.000.000 sino a lire 500.000.000	0,40
c) importi oltre L. 500.000.000 sino a lire 1.000.000.000	0,50

Art. 2.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1980, n. 94, sono considerati grandi lavori di riparazione e modificazioni di particolare impegno e difficoltà che non comportino comunque trasformazioni quei lavori di valore eccedente il miliardo di lire.

Ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire ai cantieri navali per i lavori di cui al comma precedente, sono fissate due classi di coefficienti di valutazione per ognuna delle quali sono previsti i seguenti punteggi.

A) CON RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI DELLA AZIENDA:

	Coefficiente
a) cantiere con almeno 500 dipendenti diretti	2,00
b) cantiere con almeno 300 dipendenti diretti	1,80
c) cantiere con meno di 300 dipendenti diretti	1,70

B) CON RIFERIMENTO AL PREZZO ACCERTATO:

	Coefficiente
a) importi oltre L. 1.000.000.000 sino a lire 1.500.000.000	0,30
b) importi oltre L. 1.500.000.000 sino a lire 2.000.000.000	0,40
c) importi oltre L. 2.000.000.000	0,50

Art. 3.

La contribuzione spettante nella singola fattispecie è determinata moltiplicando il prodotto dei punteggi spettanti per ciascuna delle due classi di coefficienti che precedono per l'aliquota massima di contribuzione prevista dalla legge (15% per i lavori concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, l'installazione di apparati motori di propulsione navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro e 30% per grandi lavori di riparazione nonché per modificazioni di particolare impegno e difficoltà che non comportino comunque trasformazioni.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1980
Registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 5

(10650)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2841/80 della commissione, del 3 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2842/80 della commissione, del 3 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2843/80 della commissione, del 30 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2297/80, che introduce un dazio antidumping provvisorio su talune fibre poliestere originarie degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2844/80 della commissione, del 3 novembre 1980, che modifica, per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2845/80 della commissione, del 3 novembre 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uve da tavola originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2846/80 della commissione, del 3 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2847/80 della commissione, del 3 novembre 1980, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 294 *del* 4 *novembre* 1980.

(279/C)

Regolamento (CEE) n. 2848/80 della commissione, del 4 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2849/80 della commissione, del 4 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2850/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della sottovoce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1981).

Regolamento (CEE) n. 2851/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2852/80 della commissione, del 31 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n 2853/80 della commissione, del 4 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 5 *novembre* 1980.

(280/C)

Regolamento (CEE) n. 2854/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2855/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2856/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2857/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Regolamento (CEE) n 2858/80 della commissione, del 4 novembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2859/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2860/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2861/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2862/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2863/80 della commissione, del 5 novembre 1980, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 685/69 e (CEE) n. 625/78 per quanto concerne i termini di pagamento per il burro ed il latte scremato in polvere acquistati dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2864/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2865/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2866/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2867/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2868/80 della commissione, del 5 novembre 1980, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso l'Unione Sovietica.

Pubblicati nel n. L 297 *del* 6 *novembre* 1980.

(281/C)

Regolamento (CEE) n. 2869/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2870/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2871/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2872/80 della commissione, del 16 novembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2873/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2874/80 della commissione, del 5 novembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, originari di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 2875/80 della commissione, del 6 novembre 1980, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1715/79 e modifica del regolamento (CEE) n. 2254/80 per quanto concerne le date previste per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 2876/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 2877/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2878/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che abroga il regolamento (CEE) n. 2786/80 che autorizza gli acquisti d'intervento di carni ovine in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2879/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1885/80 relativo alle modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 2880/80 della commissione, del 6 novembre 1980, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di carni di vitello.

Regolamento (CEE) n. 2881/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2882/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi originarie della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2883/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica, a decorrere dal 7 novembre 1980, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2884/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2885/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 298 *del* 7 *novembre* 1980.

(282/C)

Regolamento (CEE) n. 2886/80 della commissione, del 6 novembre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 300 *del* 10 *novembre* 1980.

(283/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Errata-corrige

In calce al decreto ministeriale 25 marzo 1980, relativo alla determinazione della pianta organica del personale dei ruoli ad esaurimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1980, alla pag. 10095, dove è scritto: « Il Ministro per i beni culturali e ambientali: *Biasini* », leggasi: « Il Ministro per i beni culturali e ambientali: *Ariosto* ».

(10732)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Villanterio e Gera Lario

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 7 ottobre 1980, n. 860: comune di Villanterio (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 luglio 1977, n. 41 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 14 settembre 1978, n. 51 e 16 novembre 1978, n. 68);

deliberazione 14 ottobre 1980, n. 1084: comune di Gera Lario (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 aprile 1978, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 gennaio 1980, n. 2).

(10639)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Locate Varesino e Paderno Dugnano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 7 ottobre 1980, n. 862: comune di Locate Varesino (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 giugno 1979, n. 56);

deliberazione 14 ottobre 1980, n. 1076: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 aprile 1979, n. 49-50-53).

(10640)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Luino

Con deliberazione del presidente della giunta regionale, emanata nella data appresso indacata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 23 luglio 1980, n. 765: comune di Luino (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 aprile 1975, n. 70 e 12 febbraio 1979, n. 37).

(10641)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati della leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del Comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 3° scaglione Esercito per l'anno 1981 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 542 in data 22 agosto 1980 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisiopsichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

visita medica, comprensiva degli esami specialistici;
esame psicotecnico;
esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine al possesso della predetta idoneità, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine dell'accertamento di cui al precedente art. 10, l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro ri-

guardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1980
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 20

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al Comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottosoritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . in via . . . . . n. ., chiedo di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito in data . . . con il punteggio di . . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . via . . . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6). . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(10734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Parma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Parma, via G. Cavestro, 7, Parma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(10674)

Concorso a due posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università di Pavia.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezioni commerciali).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, Pavia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(10675)

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1981

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreto ministeriale 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 e 28 settembre 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963, n. 273 del 18 ottobre 1963, n. 142 del 9 giugno 1967, n. 191 del 30 luglio 1970, n. 179 del 10 luglio 1974, n. 8 dell'11 gennaio 1977, n. 331 del 5 dicembre 1977, n. 90 del 31 marzo 1979, n. 21 del 22 gennaio 1979;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio-decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 23-24 del 5-12 giugno 1980 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1981 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1979-80 purché conseguano il titolo accademico entro il 15 aprile 1981 nonché i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati, nonché quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1980-81 e della sessione autunnale purché conseguano il titolo accademico entro il 14 novembre 1981.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desidereranno sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 28 marzo 1981, alla seconda non oltre il 24 ottobre 1981 alla segreteria della Università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 24 ottobre 1981 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In quest'ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della Università o istituti di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura della Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, dovranno presentare la domanda e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista	Venezia
attuario	Roma
medico chirurgo	Bologna
chimico	Bologna
farmacista	Bologna

ingegnere . . .	Bologna
veterinario	Bologna
architetto . . .	Venezia
dottore forestale . . .	Firenze
dottore agronomo .	Firenze
discipline statistiche	Roma

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università o degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 27 aprile 1981 per la prima sessione e il giorno 23 novembre 1981 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: BODRATO

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1981.

Professione	Sedi
Dottore commercialista . .	Bari
	Bergamo
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro - Urbino (presso Università di Urbino)
	Pescara (presso Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trento
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona (facoltà di medicina e chirurgia)
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Università di Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria - ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - ingegneria delle tecnologie industriali,

Professione	Sedi
	Firenze Genova L'Aquila Milano Napoli Padova Palermo Pavia Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Genova Milano Napoli Palermo Pescara (presso Università di Chieti) Roma Reggio Calabria Torino Venezia
Dottore agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Università statale) Milano (Università cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Dottore forestale	Bari Firenze Padova
Veterinario	Bari Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Padova Roma

(10502)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(4036/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto cardiologo del servizio di diagnostica policardiografica aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(4064/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di oncologia medica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente del servizio di emodialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(4065/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(4051/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(4080/S)

OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

(4050/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente medico analista;

un posto di aiuto e due posti di assistente radiologo;

due posti di assistente del servizio di recupero e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(4038/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale della prima divisione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno)

(4048/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso ,per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lanciano (Chieti).

(4049/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(4037/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **54**.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **34** *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale già appartenente ai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e assegnato alla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1978, n. 56, è inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1978

L'inquadramento è effettuato nella qualifica funzionale prevista dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, corrispondente alla qualifica o alla posizione giuridica ricoperta alle dipendenze del consorzio, secondo i criteri di equiparazione contenuti alla tabella allegata alla presente legge.

Il trattamento economico è determinato ai sensi dell'art. 39 della citata legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, previo riconoscimento del servizio prestato presso l'ente di provenienza con le seguenti modalità:

100% per il servizio prestato nella carriera di appartenenza al momento dell'inquadramento;

75% per il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore;

50% per il servizio prestato nelle altre carriere.

Nei casi in cui il servizio presso l'ente di provenienza sia stato prestato per un orario inferiore alle 36 ore settimanali, il riconoscimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1978 il predetto personale è inquadrato nei livelli funzionali di cui alla legge regionale 3 dicembre 1969, n. 60, corrispondente alle qualifiche funzionali attribuite ai sensi del precedente art. 1, secondo i criteri fissati dalla tabella allegata.

Con l'atto relativo a tale ultimo inquadramento è attribuita agli interessati la figura professionale che, nell'ambito di quelle previste per il pertinente livello funzionale dalla legge regionale n. 11 del 27 febbraio 1980, maggiormente corrisponde al contenuto di professionalità della qualifica rivestita presso l'ente di provenienza ed alle funzioni espletate presso la Regione fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trattamento economico spettante alla data del 1° ottobre 1978 è rideterminato con le modalità ed i benefici previsti dagli articoli 58, 59 e 60 della citata legge regionale 3 dicembre 1979, numero 60.

Art. 3.

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo regionale anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista dalla legge regionale 27 febbraio 1980, n. 11.

Con successiva legge regionale si provvederà alla revisione delle dotazioni organiche di ciascun livello funzionale ed alla collocazione delle nuove unità nei settori operativi in cui si articola la struttura amministrativa della Regione.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1980 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1980

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. **55**.

Provvedimenti in favore dei comuni e di consorzi tra i comuni e delle comunità montane per il servizio pubblico di distribuzione di gas metano per usi domestici, artigiani, industriali ed agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il progetto regionale di sviluppo per la metanizzazione di cui alla lettera *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, è redatto applicando le norme della presente legge.

Art. 2.

La Regione concede contributi in conto capitale per agevolare la esecuzione di lavori di costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione di impianti realizzati da enti pubblici per la distribuzione di gas naturale per usi domestici, artigiani, industriali ed agricoli.

I contributi erogati dalla Regione sono riferiti alle spese occorrenti per la realizzazione degli impianti, comprese quelle afferenti la costruzione di condotte di avvicinamento, nonché le spese progettuali e tecniche, gli adempimenti fiscali, le revisioni prezzi.

Art. 3.

I comuni, i loro consorzi e le comunità montane che intendano usufruire dei contributi della presente legge debbono predisporre un piano economico e finanziario cui tramite si ottenga il raggiungimento della parità di bilancio nell'ambito del quinto bilancio di previsione rispetto alla data di inizio effettivo della erogazione del gas agli utenti, da far pervenire all'ufficio della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Parimenti entro sessanta giorni dalla data di cui all'art. 3 gli enti interessati devono inoltrare alla giunta regionale settore lavori pubblici e politica della casa i progetti esecutivi o di massima anche limitati a lotti funzionali.

Nei successivi trenta giorni la giunta regionale sulla base di un piano economico riepilogativo predisposto dall'ufficio bilancio della giunta regionale predispone il programma di finanziamento degli interventi da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, ivi indicando le percentuali, anche motivatamente differenziate, dei contributi.

Nella formazione del programma sono considerati prioritariamente nell'ordine:

1) la realizzazione di impianti per i quali sia già perfezionato formale obbligo di fornitura del gas a favore del comune e dei comuni interessati;

2) il completamento di impianti parzialmente realizzati e non completati per mancanza di fondi;

3) la costruzione di impianti per la realizzazione di un unitario servizio di fornitura di gas interessante consorzi di comuni.

Nella formazione del programma gli uffici del bilancio, dei lavori pubblici e del piano procedono ad opportune consultazioni.

Art. 5.

I progetti di cui all'art. 3 che sono stati finanziati per l'intervenuta approvazione da parte del consiglio regionale sono approvati dagli organi dell'ente beneficiario.

La delibera che ne reca l'approvazione — efficace ai sensi di legge — deve essere trasmessa unitamente al quadro economico conforme al programma approvato, alla giunta regionale che dispone il conseguente impegno dei fondi e ne ordina l'accreditamento su apposito conto corrente intestato all'ente stesso presso il tesoriere, con l'interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Qualora il servizio di tesoreria non sia applicato ad un istituto di credito gli enti finanziati designano lo sportello bancario nel quale effettuare il predetto deposito di conto corrente.

Il tesoriere procede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente secondo la propria disciplina e provvede a versare annualmente l'importo degli interessi maturati sulle giacenze, in conto entrata Regione.

Gli amministratori degli enti beneficiari e i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi secondo il quadro economico del progetto approvato.

Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al servizio riscontro della giunta regionale il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo.

Le deliberazioni con le quali gli enti beneficiari provvedono alla variazione del piano economico-finanziario nel periodo di ammortamento del mutuo qualora esistente, sono soggette all'approvazione di merito da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle norme per l'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti locali di cui alla legge regionale 14 agosto 1972, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 6.

La giunta regionale dichiara la decadenza del beneficio del finanziamento qualora constati che l'opera non sia stata iniziata trascorsi giorni centottanta dall'accredito di cui all'articolo precedente, ovvero accerti che l'opera sia stata eseguita in sostanziale difformità dal progetto approvato.

Gli amministratori, i funzionari, ed i tesorieri degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal quadro economico allegato.

Art. 7.

Per i progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono necessari i pareri previsti dalle norme statali e regionali vigenti, nè l'approvazione degli organi regionali.

La deliberazione di approvazione dei progetti da parte degli enti interessati comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 8.

All'appalto dei lavori si provvede mediante licitazione privata.

L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica.

Il risultato della gara non è soggetto ad approvazione e consente l'immediato inizio dei lavori.

Si può esperire trattativa privata, in caso di licitazione privata deserta.

Nei rapporti tra le imprese aggiudicatarie e gli enti beneficiari si osservano le norme contenute nel capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici applicate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto previsto specificatamente nei singoli contratti e nei capitolati speciali.

Art. 9.

Gli enti interessati possono concedere agli esecutori delle opere acconti nella misura percentuale appresso specificata:

1) per i lavori in appalto:

a) un primo acconto pari al 25% dell'importo contrattuale, all'inizio dei lavori;

b) un secondo acconto pari al 25% dell'importo contrattuale, a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione di almeno il 40% dei lavori;

c) un terzo acconto pari al 40% a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento.

Il 10% sarà versato a saldo dopo l'approvazione del certificato di cui al successivo art. 11, accertato l'avvenuto pagamento delle spettanze degli enti previdenziali assistenziali, della Cassa edile e dei lavoratori terzi dipendenti anche da imprese, purché abbiano eseguito opere nel medesimo cantiere;

2) per i titoli di spesa estranei agli oggetti appaltati il 100% del finanziamento al momento di cui al precedente punto 1), lettera *a*).

Art. 10.

La giunta regionale mediante gli uffici del genio civile effettua controlli e verifiche sui lavori oggetto della presente legge adottando i conseguenti provvedimenti in caso di riscontrata irregolarità o difformità delle opere da realizzare.

Art. 11.

Per la nomina dei collaudatori, anche in corso d'opera, la giunta regionale provvede ai sensi della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62.

Nel caso di lavori che importino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 150 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato del direttore dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

Gli enti interessati comunicano ogni sei mesi agli uffici competenti della Regione dati statistici sulla realizzazione delle opere finanziate, corredandoli della relazione del direttore dei lavori.

La giunta, sulla base degli elementi pervenuti, promuove le iniziative utili ad assicurare la più spedita realizzazione dei programmi.

Art. 13.

Agli oneri previsti dalla presente legge ammontanti a L. 1.500.000.000 si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 1690 dello stato di previsione del bilancio 1979, capitolo istituito con la legge regionale 11 settembre 1979, n. 43 e riportato a residuo nel bilancio di previsione 1980.

Art. 14.

Per i progetti che per effetto della applicazione dei criteri prioritari di cui all'art. 4 non fossero stati ammessi a contributo, o per quelli per i quali sorgesse necessità di contributo integrativo, si procederà alla elaborazione di ulteriore programma con previsione di concorso negli interessi, previa seconda legge regionale. Per il relativo finanziamento si potrà provvedere anche mediante ricorso alla costituzione di apposito fondo di rotazione.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 56.

Norme di attuazione per il personale dell'E.R.S.A. della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e norme integrative della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

Le disposizioni della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, contenente «Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale delle regioni a statuto ordinario» e della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 61, di modifica ed integrazione sono estese al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo - E.R.S.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

In attesa dell'attuazione degli adempimenti fissati all'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, conseguenti alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A., la normativa di cui al precedente comma, in sede di prima applicazione, si estende al personale in servizio presso l'Ente regionale di sviluppo agricolo alla data del 1° gennaio 1979, ripartito come indicato nella allegata tabella *A* nelle fasce funzionali fissate con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, in base allo stato giuridico acquisito al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Sistema di inquadramento

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 i dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo sono inquadrati d'ufficio, dopo l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dalla allegata tabella *B*.

Sino alla data del 31 dicembre 1978, ferma restando la disciplina del trattamento economico previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1978, n. 9, nei confronti del predetto personale trovano integrale applicazione le norme vigenti, alla stessa data, in materia di stato giuridico del personale civile dello Stato, in conformità ai principi fissati dal regolamento organico dell'Ente, adottato ai sensi dellart. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e successive modificazioni.

Art. 3.

Posizione giuridica ed economica nel livello

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 1° gennaio 1979, previa applicazione del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con la maggiorazione dei benefici contrattuali previsti dal successivo art. 4, primo comma.

La posizione giuridica nello stesso livello di inquadramento è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Art. 4.

Beneficio contrattuale e maturato in itinere

Ai dipendenti dell'E.R.S.A. sono attribuiti, a titolo di beneficio contrattuale, i seguenti aumenti lordi mensili correlati alla retribuzione iniziale della qualifica di appartenenza alla data di cui al precedente articolo, con esclusione dell'indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili;
fino a L. 4.000.000 annui: L 43.000 mensili;
oltre L. 4.000.000 annui: L. 40.000 mensili.

Per il «maturato in itinere» si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, sostituendosi alla data del 30 settembre 1978 quella del 31 dicembre 1978.

Al punto *c*) del citato art. 60, il richiamo all'art. 58 si intende sostituito con il primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Trattamento di quiescenza

A decorrere dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge tutto il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali presso gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Al personale già in servizio alla data del 1° gennaio 1979 e a quella di entrata in vigore della presente legge, e al personale da assumere in base ai concorsi in atto, per i servizi prestati presso l'Ente o riconosciuti come tali, con iscrizione all'I.N.P.S., si applicano tutte le norme previste dalle leggi regionali ivi comprese quelle volte a facilitare il ricongiungimento di più periodi, ai fini pensionistici.

E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 87 del 28 dicembre 1978.

Art. 6.

Trattamento di assistenza e previdenza

Ai fini del trattamento di assistenza e previdenza si applicano al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo tutte le disposizioni riguardanti il personale regionale.

L'Ente assicura le prestazioni previdenziali assumendone la gestione diretta ed i relativi oneri per quanto di competenza.

Per il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1979 l'indennità di buonuscita, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, è confermata nella misura di 1/12 dell'ultima retribuzione annuale.

L'Ente, nell'ambito della gestione diretta della predetta indennità, prosegue ad accantonarla per tutto il personale, nelle misure spettanti in favore dei singoli dipendenti in base ai precedenti commi, in forma assicurativa ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge 2 ottobre 1942, n. 1251, con liquidazione delle relative posizioni maturate direttamente agli interessati.

I contributi dovuti per il trattamento previdenziale a carico dei dipendenti dal 1° gennaio 1979 per le quote arretrate saranno recuperati nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

Mobilità del personale

Le norme sulla mobilità del personale previste dalla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, fermo restando quanto disposto all'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, e in attesa di attuazione dei relativi provvedimenti, sono estese al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

I comandi tra E.R.S.A. e Regione, disposti per esigenze funzionali, non comportano il rimborso della relativa spesa.

Fino all'attuazione di quanto disposto con la lettera *f*) dell'art. 10 della citata legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, tali comandi sono limitati alle esigenze della Regione, delle aziende di proprietà e comproprietà dell'E.R.S.A. ed alle attività istituzionali.

Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali di assistenza e di sviluppo della cooperazione, l'Ente può altresì destinare propri dipendenti temporaneamente presso cooperative agricole e loro consorzi.

Il servizio svolto a favore di singole cooperative non può superare, nell'arco di cinque anni, complessivamente quindici mesi di prestazioni anche se effettuate da dipendenti diversi.

Art 8.

Accertamento equo indennizzo

Ai fini degli accertamenti per il riconoscimento dello stato di infermità dipendente da cause di servizio l'Ente regionale di sviluppo agricolo si avvale, per i propri dipendenti, del collegio medico previsto all'art. 39 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e del comitato tecnico legale previsto dall'art. 42 della stessa legge.

A tal fine, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, espletate le formalità preliminari previste all'art. 38 della citata legge n. 60, trasmette gli atti al servizio personale della giunta regionale

L'equo indennizzo è liquidato, secondo i principi dell'art. 43 della ripetuta legge regionale n. 60, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, sottoposta a controllo secondo le norme della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87. Per gli infortuni professionali è confermata, fino a scadenza, la copertura assicurativa in atto.

Art. 9.
Prestazioni a organismi assistiti e controllati

Per le prestazioni e l'assolvimento di incarichi da parte del personale dell'Ente in favore di organismi cooperativi e associativi dei produttori, e di quelli controllati, resi su designazione o incarico dell'Ente stesso, e svolti a titolo gratuito, l'organismo beneficiario è esonerato dal corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'art. 47 della legge n. 60, che restano a carico dell'Ente regionale di sviluppo.

Art. 10.
Organi preposti all'amministrazione del personale

In attesa della nomina e dell'insediamento degli organi di amministrazione e di controllo di cui alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, e degli adempimenti fissati dall'art. 16 della stessa legge, i provvedimenti per l'amministrazione del personale previsti dalle leggi regionali e delle disposizioni di attuazione, sono assunti nel caso sia previsto il presidente della giunta regionale, dal presidente dell'Ente, negli altri casi dal consiglio di amministrazione.

Nel caso sia previsto il parere del consiglio del personale, questo è dato dalla commissione del personale.

Art. 11.
Efficacia della legge

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 12.
Abrogazione e rinvio

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge e delle leggi regionali del 28 dicembre 1978, n. 87 e del 3 dicembre 1979, n. 60.

Per tutto quanto in esse non previsto in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti dell'E.R.S.A., si applicano, se compatibili e con i necessari adattamenti, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 13.
Oneri finanziari

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio dell'E.R.S.A. per l'esercizio 1980 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci per gli anni successivi.

Art. 14.
Pubblicazione ed urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1980, **n. 57.**

Interventi per favorire l'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, in materia di occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 30 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Abruzzo, allo scopo di favorire l'attuazione degli interventi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, concorre nella spesa per le necessarie attrezzature e di funzionamento concernente i progetti approvati dagli organi regionali e dal C.I.P.E. in materia di servizi socialmente utili, nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.
Provvidenze

Il concorso finanziario della Regione, di cui al precedente art. 1, è limitato alle attività in svolgimento e non può eccedere il 10% del costo preventivo di progetto autorizzato dal C.I.P.E.

Le provvidenze di cui al precedente comma sono limitate agli interventi gestiti dalla Regione direttamente e tramite cooperative convenzionate, costituite ai sensi della legge 1° gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed a quelli gestiti dai comuni e dalle comunità montane.

La ripartizione dei fondi è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.
Disposizioni per attività complementari

Per provvedere alla tenuta dei libri contabili, delle persone impiegate negli interventi sull'occupazione giovanile a gestione regionale diretta e al conteggio delle relative ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali, la giunta regionale è autorizzata a prorogare i contratti a termine del personale a suo tempo assunto per i suddetti scopi.

Tali contratti, ivi incluse le proroghe assentite, scadono automaticamente al termine degli interventi suddetti e, in ogni caso, al compimento dei ventiquattro mesi complessivi di lavoro, in analogia alla durata massima consentita dall'art. 7, n 2, della legge n. 285/1977, e successive modificazioni, e senza alcun diritto alla conservazione del posto.

Art. 4.
Disposizioni finanziarie e finali

Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, valutati in L. 450.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2898 del bilancio 1979.

La partita n. 8 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1979, già ridotta con la legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71, è soppressa.

Al cap. 552 «partecipazione finanziaria della Regione per l'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è iscritto, nella sola competenza, lo stanziamento di L. 450.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 giugno 1980

RICCIUTI

(8895)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, **n. 58.**

Provvidenze per la distribuzione del sangue umano.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo corrisponde annualmente e comunque fino all'effettivo funzionamento delle U.L.S.S. ai centri trasfusionali extra ospedalieri previsti nell'art. 4 della legge 14 luglio

1967, n. 592, un contributo nelle spese di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, nella misura stabilita dalla giunta regionale, sentiti i medici provinciali competenti.

Art. 2.

La regione Abruzzo corrisponde annualmente e comunque fino all'effettivo funzionamento delle U.L.S.S. alle associazioni dei donatori di sangue previsti nell'art. 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592, per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti previsti dalle leggi vigenti, un contributo in ragione del numero delle donazioni di sangue offerte dai donatori sia attivi che occasionali.

Il contributo di cui al comma precedente corrisponde al 30% dell'importo stabilito per i centri trasfusionali di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti, i centri e le associazioni debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

I centri trasfusionali debbono allegare alla domanda copia delle ricevute dalle quali risultano le unità di sangue distribuite, con flaconi o con sacche, nel corso dell'anno precedente, oltre alla copia dei registri di carico e scarico.

Le associazioni dei donatori di sangue debbono allegare alla domanda dichiarazioni a firma dei sanitari che hanno effettuato i prelievi del sangue, attestanti le donazioni fatte nel corso dell'anno precedente.

I centri sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, a disposizione della Regione, gli originali delle documentazioni riguardanti i prelievi effettuati e le unità di sangue distribuite.

Art. 4.

La giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5.

Con l'applicazione della presente legge resta abolito il pagamento del flacone di sangue da parte del cittadino.

Art. 6.

E' abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante per l'anno 1980 in complessive L. 300.000.000, si provvede mediante l'utilizzo della somma di L. 116.000.000 già iscritta al cap. 870 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, approvato con legge regionale 6 marzo 1980, n. 18, e per L. 184.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 951 del medesimo stato di previsione della spesa e contemporaneo incremento, sempre di pari importo per competenza e per cassa, del predetto cap. 870.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 59.

Norme in materia di concessione di contributi a favore dei consorzi fidi fra piccole e medie industrie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

In attesa della costituzione di appositi strumenti operativi per l'incentivazione dell'accesso al credito a favore della piccola e media impresa, la Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria tramite concessione di contributi a fondo perduto per l'integrazione dei fondi rischi di garanzia collettiva costituiti dai consorzi e dalle società consortili, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese industriali con sede nel territorio regionale.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, vigente al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.

Art. 2.

Beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 i consorzi e le società consortili in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi, alla stessa data, uno o più fondi rischi depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati.

Lo statuto dei consorzi e delle società consortili che intendono beneficiare della presente legge deve:

a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;

b) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzia a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione dei crediti necessari allo svolgimento delle attività produttive;

c) prevedere l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Modalità di accesso ai benefici

Le domande, indirizzate al presidente della giunta regionale, devono essere presentate al settore promozione industriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il contributo relativo all'attività espletata nell'anno 1979 e, per quanto riguarda i contributi degli anni successivi, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Alle domande devono essere allegate:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile richiedente;

b) copia della convenzione stipulata dal consorzio o dalla società con l'azienda o l'istituto mutuante;

c) una dichiarazione, rilasciata dalla azienda o dall'istituto mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio a favore delle piccole e medie imprese associate, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato elenco nominativo dei soci beneficiari;

d) una dichiarazione dell'azienda o dell'istituto convenzionato attestante l'ammontare del fondo rischi depositato al 31 dicembre e la misura della contribuzione in percentuale a favore dello stesso fondo determinata dall'ammontare delle operazioni effettuate nel corso dell'anno;

e) certificazione, anche in copia, attestante la natura industriale dei soci affidati di cui alla precedente lettera *c*).

Art. 4.

Piano di riparto dei fondi

Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle nande di cui al precedente articolo, la giunta regionale, ertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei itributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti :eri:

a) una quota pari al 40% suddivisa fra i consorzi e socie- richiedenti che abbiano effettivamente svolto attività nell'an- precedente a quello di presentazione della domanda;

b) una quota pari al 40% in proporzione all'ammontare le operazioni di credito effettuate da ciascun consorzio o ıetà a favore delle piccole e medie imprese industriali as- ıate, rilevato dalla documentazione di cui al precedente 3, lettere *c*) e *d*);

c) una quota pari al 20% in proporzione al numero dei i affidati che abbiano effettivamente realizzato operazioni corso dell'anno di riferimento.

Art. 5.

Vigilanza e sanzioni

Spetta alla giunta regionale l'esercizio della funzione di vi- ınza sull'attività dei consorzi e delle società consortili per ınto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la tinazione di cui al precedente art. 1.

In caso di accertata violazione, la giunta regionale previo ·ere della competente commissione consiliare revoca il con- ɔuto e ne ingiunge la restituzione.

Analogo provvedimento viene adottato nei confronti del ısorzio e società che abbia rilasciato dichiarazioni non veri- :e in sede di presentazione della domanda.

Art. 6.

Norme finanziarie e finali

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge · l'esercizio 1980, valutati in complessive lire 300 milioni, si fronte mediante riduzione, per competenza e per cassa, per ·ı importo del cap. 2899 « Fondo globale occorrente per far nte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi uardanti ulteriori programmi di sviluppo » del bilancio di :visione per l'esercizio finanziario 1980.

La partita n. 4 inclusa nell'elenco 5 allegato al suddetto ancio è ridotta di L. 300.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a variare ıseguentemente in via amministrativa il bilancio di previsio- per l'esercizio 1980 secondo le modalità di cui all'art. 37 la legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Per gli esercizi futuri, le leggi di bilancio determinano nmontare dei relativi stanziamenti nei limiti degli importi ıtenuti nel bilancio pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino iciale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ervarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

:GGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 60.

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo promuove lo sviluppo e la qualificazio- di servizi sociali diretti a provenire e a rimuovere situazioni bisogno, di emarginazione e di disagio di portatori di handi- caps, a favorire il più possibile il loro mantenimento ed inse- rimento nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto a quelli rivolti alle categorie protette, ai sensi delle leggi vigenti in particolare per quanto riguarda gli interventi sanitari specifici riabilitativi protesici di cui alla leg- ge 23 dicembre 1978, n. 833 e alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, articoli 24 e 27.

La Regione promuove la immediata funzionalità attraverso sistematiche direttive da inviarsi alle singole unità locali so- cio-sanitarie, sentite le assemblee di dette unità ed i comitati di gestione, delle disposizioni legislative citate nel precedente comma e della organizzazione dei servizi di riabilitazione e tutela sociale.

Le direttive regionali riguardano prioritariamente:

a) la prevenzione primaria e secondaria con funzioni preminenti ed integrate ai consultori familiari, ai reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di neonatologia;

b) gli interventi di riabilitazione, con preferenza alla isti- tuzione di centri diurni dotati di ogni tipo di idonee attrezza- ture, comprese palestre e piscine, nonchè personale medico fornito di specifica specializzazione.

I centri disporranno anche di terapisti addetti ai servizi scolastici e domiciliari, sia a livello di distretto sanitario che di più distretti.

Le direttive regionali, le priorità e gli ambiti di intervento, sono formulati sulla base di una indagine conoscitiva, effettua- ta dall'assessorato alla sanità relativa al numero dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e/o sensoriali da svol- gersi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ogni anno viene comunicato al consiglio regionale l'aggior- namento dei dati e delle metodologie di intervento, per fasce di età e per gravità dell'handicap.

Art. 2.

Gli obiettivi, di cui al primo comma dell'art. 1 si attuano mediante iniziative idonee a favorire:

a) l'inserimento nella scuola d'obbligo;

b) l'istituzione secondaria superiore e universitaria e la produzione di materiale didattico speciale;

c) l'inserimento lavorativo;

d) il mantenimento e il reinserimento nel normale am- biente di vita.

Art. 3.

Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo, l'istruzione superiore e universitaria sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale parte- cipazione dei corsi.

Le suddette iniziative hanno tutte carattere integrativo a quanto già disposto dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 e concernono l'assegnazione da parte dei comuni singoli o associati di speciali sussidi didattici, secondo le caratteristiche ed i bisogni individuali; la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali; l'assistenza economica individuale; l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado di personale di sostegno docente e non docente.

I comuni che intendono avvalersi del contributo regionale debbono inviare entro il 30 giugno di ogni anno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno 1980, la documentazione relativa al numero degli interventi programmati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.

Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione, ed entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano di riparti- zione dei contributi in parola.

Per i non vedenti, ogni distretto scolastico ed ogni unità locale socio-sanitaria deve poter disporre di due o più inse- gnanti di sostegno, sia di classe che familiare.

Alla frequenza dei suddetti corsi la regione Abruzzo parte- cipa attraverso l'attribuzione di borse di studio a partire dal 1981 sino alla totale copertura delle necessità.

Le borse di studio sono erogate su richiesta degli interessa- ti, sentita la Unione italiana ciechi.

Analoghe disposizioni valgono per gli insegnanti di sostegno per i non udenti.

Art. 4.

La Regione, con riferimento alla esigenza di acquisire dati più circostanziati sulla situazione sanitaria, sociale e familiare dei soggetti affetti da minorazioni o pluriminorazioni gravi al fine di programmare idonei interventi assistenziali curativi e riabilitativi, promuove e finanzia studi e ricerche socio-epidemiologiche affidandone, di preferenza, la realizzazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Regione, d'intesa con le associazioni di categoria più rappresentative e le associazioni di famiglie, programma annualmente un piano di formazione e di aggiornamento del personale medico e paramedico, di assistenza domiciliare e scolastica, finalizzato alla costituzione di équipe interdisciplinari in grado di garantire l'unitarietà degli interventi pubblici e privati sul territorio, da realizzarsi per ogni singola unità locale socio-sanitaria all'interno del servizio amministrativo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 10/80.

Art. 5

La giunta regionale può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale o con le associazioni che ne curino e assicurino la riproduzione, al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps.

La giunta cura, inoltre la organizzazione di viaggi di studio e di mostre specializzate per l'informazione e la conoscenza dei più moderni metodi didattici.

Art. 6.

Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento lavorativo sono dirette, in via prioritaria ai residenti in Abruzzo portatori di handicaps gravi e medi che non siano titolari di pensioni o rendite di invalidità di carattere assicurativo e previdenziale e non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

A tal fine la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzano piani per interventi rivolti a:

a) adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro;

b) favorire l'inserimento di handicappati in imprese artigiane, sostenendone parzialmente, e in casi eccezionali e motivati, totalmente, gli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo assistito;

c) facilitare l'istituzione di cooperative di cui almeno 1/3 dei soci siano handicappati o familiari di handicappati;

d) promuovere l'istituzione di laboratori protetti.

I comuni singoli o associati, che intendano accedere ai contributi di cui al precedente comma, fanno pervenire, entro il termine di cui all'art. 3, alla giunta regionale, piani annuali recanti:

la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio;

il numero e le caratteristiche degli utenti interessati a ciascun intervento assieme alla spesa presunta.

Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 settembre di ogni anno, approva la ripartizione e la liquidazione dei fondi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui al secondo comma, non possono superare i 30 milioni per singolo piano.

Art. 7.

Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:

a) inserire i suddetti nel contesto di strutture organizzative e associative gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutte le popolazioni: case di riposo, case di vacanze montane e marine, centri sociali, etc.;

b) riattare, acquisire o costruire appartamenti o altre strutture immobiliari destinati a servizi per handicappati gravi, inabili o con particolari specificità come i ciechi e sordomuti;

c) gestire in forma diretta o convenzionata strutture diurne e residenziali che richiedano un'alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti preferibilmente residenti nel territorio del comune o del distretto sanitario.

Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti e alla diversa tipologia di handicaps con caratteristiche funzionali e rispondenti alle più moderne metodologie e tecniche per il recupero funzionale e psicosociale degli assistiti.

Per ottenere i finanziamenti di cui sopra, i comuni singoli e associati fanno pervenire alla giunta regionale, nei termini previsti dal precedente art. 3 piani annuali recanti:

1) la descrizione degli interventi;

2) il numero e le caratteristiche degli utenti per ciascun intervento;

3) il numero e la qualificazione del personale necessario;

4) la spesa presunta per ciascun intervento.

Il consiglio regionale, entro i termini stabiliti nei precedenti articoli 3 e 6, approva la ripartizione e la liquidazione dei contributi fino alla concorrenza massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui ai punti b) e c) del presente articolo non devono superare i 50.000.000 di lire.

Art. 8.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, presuntivamente determinato in L. 50.000.000 per l'anno 1980, si fa fronte previa riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2844 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad approntare al bilancio 1980, con proprio decreto e previa conforme deliberazione della giunta, le occorrenti variazioni.

Per gli esercizi successivi al 1980 le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. **61**.

Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di parchi e riserve naturali e parchi territoriali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, nell'ambito dell'art. 4 dello statuto, al fine di favorire il riequilibrio sociale e territoriale della Regione, con la presente legge tutela l'ambiente naturale e ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico.

La Regione, per il raggiungimento di tali fini, istituisce un sistema di parchi e riserve naturali e parchi territoriali attrezzati aventi preminente interesse ambientale, finalizzato alla valorizzazione del territorio ed alla sua corretta funzione per scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali.

Titolo I

PARCHI E RISERVE NATURALI

Art. 2.

Individuazione

I parchi e le riserve naturali saranno individuati dalla Regione in conformità della legislazione nazionale in materia, sulla base degli studi predisposti in attuazione del progetto specifico parchi e riserve naturali attuato ai sensi della legge numero 285/77.

Art. 3.

Classificazione

In relazione ai diversi scopi cui sono destinati i territori sottoposti a tutela, i parchi e le riserve naturali sono classificati secondo la seguente tipologia:

1) parco naturale regionale: per la salvaguardia di ambienti di eccezionale interesse naturalistico. Il parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede la specificazione, al suo interno, delle tipologie di cui ai punti successivi;

2) riserva naturale: per la protezione a finalità differenziata di uno o più valori ambientali.

Le riserve naturali si distinguono in:

a) riserva naturale integrale: per la conservazione dello ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;

b) riserva naturale guidata: per la conservazione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici;

c) riserva naturale speciale: per la salvaguardia rigorosa di singoli elementi di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico o storico-umano o geomorfologico;

d) riserva naturale controllata: per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, la riserva naturale controllata, se inserita nel sistema di aree di un parco regionale, può essere considerata come zona di preparco, istituita al fine di stabilire una gradualità crescente di vincoli intorno al parco ed entro cui definire e pianificare le infrastrutture necessarie e sufficienti per la fruizione sociale e turistica del parco stesso.

Art. 4.

Criteri per la delimitazione dei parchi

Per la delimitazione dei parchi i fattori valutativi, quali endemismi floristici, faunistici, relitti di significato biogeografico, specie rare o in estinzione, presenza di elementi di particolare significato naturalistico, paesaggistico, geologico, geomorfologico, pedologico, archeologico, antropologico e culturale, devono essere presenti non nella singolarità ma nella pluralità, fatta eccezione per la riserva speciale per la quale è sufficiente la presenza di un unico elemento di riconosciuta importanza scientifica.

Art. 5.

Leggi istitutive

La regione Abruzzo istituisce con legge regionale il parco o la riserva naturale.

I parchi e le riserve naturali sono istituite nel rispetto della classificazione di cui all'art. 4.

La legge istitutiva del parco o della riserva naturale deve stabilire:

i confini;

il tipo di classificazione;

il funzionamento per far fronte alla strutturazione ed agli oneri di gestione;

le modalità di gestione e soggetti ad essa preposti;

l'indicazione dei principali problemi che l'attuazione della proposta pone a livello di pianificazione territoriale;

l'indicazione della disciplina e delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio, in funzione degli obiettivi generali e specifici che si intende perseguire;

la previsione di massima, anche in relazione alle leggi già esistenti, degli incentivi alle attività economiche compatibili con la tipologia del parco o della riserva;

l'indicazione dei comuni, la cui superficie rientra nell'area di parco, che si avvarranno di finanziamenti agevolati previsti per le suddette attività.

Art. 6.

Elaborazione e adozione del programma di attuazione

Entro il termine fissato dalla legge istitutiva del parco deve essere approntato e adottato da parte dell'ente preposto alla gestione, il programma pluriennale di attuazione che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Il programma pluriennale di attuazione deve esplicitare tutte le indicazioni e le previsioni di cui all'articolo precedente, in termini economici, sociali, finanziari e territoriali.

Art. 7.

Contenuto del programma di attuazione del parco regionale

Il programma di attuazione del parco si configura come strumento di programmazione settoriale con specifici riferimenti di tipo territoriale.

Il programma di attuazione, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, deve prevedere tutte le concrete iniziative di valorizzazione e difesa delle risorse esistenti, e le possibilità di sviluppo nei vari settori produttivi, in armonia con le finalità del parco.

Il programma di attuazione deve tener conto delle indicazioni generali dei documenti di piano di livello nazionale, regionale e locale.

Deve essere predisposto ed approvato con il concorso degli enti locali e delle forze sociali e culturali interessate a livello di territorio e di settore.

Art. 8.

Le riserve naturali

Le riserve naturali vengono individuate dalla Regione nonchè negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

La gestione della riserva è demandata alle associazioni di comuni di appartenenza.

Art. 9.

Gestione del parco

La gestione del parco è demandata alle comunità montane quando esso ricade totalmente entro i territori di competenza di ciascuna di esse.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, le comunità montane interessate gestiscono il parco in forma associata nei modi indicati dalle singole leggi istitutive.

Gli enti gestori devono assicurare in ogni fase della loro attività la partecipazione delle associazioni naturalistiche operanti a livello regionale, delle università, delle rappresentanze sindacali e dei gruppi di utenza organizzata.

Gli organismi preposti alla gestione si avvalgono inoltre costantemente della unità operativa per i parchi e le riserve naturali di cui all'art. 13 della presente legge come organo di consultazione tecnico-scientifico.

Titolo II

PARCHI TERRITORIALI ATTREZZATI

Art. 10.

Classificazione

E' definito parco territoriale attrezzato il territorio, con notevoli caratteristiche naturali ed ambientali, atto a soddisfare le esigenze di spazio ricreativo, in cui sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico.

Art. 11.

Individuazione dei parchi territoriali

La Regione individua le dimensioni, le localizzazioni e le dotazioni di parchi territoriali per singola area di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44/79, sentiti gli enti locali interessati, le associazioni naturalistiche, attraverso un ampio processo di partecipazione.

Art. 12.

Gestione dei parchi territoriali

La gestione del parco territoriale è regolata dalle norme di cui all'art. 9 della presente legge.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 13.

Istituzione dell'unità operativa per i parchi, riserve naturali e parchi territoriali attrezzati

E' istituita presso l'ufficio del piano l'unità operativa per i parchi e riserve naturali e per i parchi territoriali, articolata in sezioni localizzate nell'ambito di ciascuna area di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44/79.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma la giunta regionale stipula convenzioni con le cooperative che hanno già precedentemente svolto attività nel settore dei parchi e delle riserve naturali e con istituti universitari per ricerche specifiche di settore.

L'ufficio del piano attraverso le unità operative di cui al primo e secondo comma del presente articolo e l'attuazione degli studi e ricerche affidati in convenzioni deve:

a) assicurare l'assistenza tecnica in materia di parchi e riserve naturali;

b) elaborare proposte preliminari per l'istituzione e gestione di parchi e riserve;

c) proporre l'individuazione delle aree di cui all'art. 1;

d) elaborare i criteri per la predisposizione dei programmi di attuazione;

e) coordinare le iniziative e le attività promozionali regionali in materia di parchi e riserve naturali;

f) proporre la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale della regione Abruzzo;

g) fornire indicazioni ad enti locali ed aziende private nell'ambito di interventi nel territorio destinato a parco.

Art. 14.

Norme di adeguamento degli strumenti urbanistici

I parchi e le riserve naturali individuati dalla Regione ed istituiti con legge regionale costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale ed intercomunale.

Art. 15.

Riserve e parchi di carattere interregionale

La Regione può partecipare all'istituzione di parchi interregionali secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel caso di un parco o di una riserva naturale a carattere interregionale la zonizzazione delle aree deve essere approvata di comune accordo tra le regioni interessate.

Art. 16.

Finanziamenti

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1980, in L. 100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980:

cap. 2451 in diminuzione L. 100.000.000;

cap. 2622 (di nuova istituzione nel sett. 26, tit. I, sez. VIII, cat. IV, dest. programm. 1, natura giuridica 1) denominato « Provvedimenti per la difesa dell'ambiente e per l'istituzione di parchi e riserve naturali e parchi territoriali » con lo stanziamento di L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1980, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale.

Art. 17.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 62.

Garanzia fidejussoria a favore dell'opera universitaria presso l'Università dell'Aquila.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini d'acquisto e relativa sistemazione di comparti edificatori adibiti a casa dello studente e connessi servizi di mensa dell'opera universitaria presso l'Università dell'Aquila, la Regione per gli oneri di spesa previsti in lire 1 miliardo e 160 milioni assume, a proprio carico e nell'ambito del disposto di cui all'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la relativa garanzia fidejussoria.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come rischio, valutato in L. 50.000.000 si provvede mediante prelevamento, per competenza e per cassa, dal cap. 2845 denominato « Fondo di riserva per le spese impreviste » e contemporanea istituzione del cap. 2784 della spesa al settore n. 27 - oneri finanziari - titolo II - sezione 10ª - categoria 5ª - dest. progr. 1 - natura giuridica 1, denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore dell'opera universitaria dell'Aquila per la sistemazione di comparti edificatori adibiti a casa dello studente », con lo stanziamento per competenza e per cassa di L. 50.000.000.

Correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1980 è istituito ed iscritto per memoria, nel titolo IV, categoria 33, il cap. 378 denominato « Recuperi di somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria a favore dell'opera universitaria presso l'Università dell'Aquila ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 63.

Interventi provvisori per il proseguimento dei corsi di orientamento musicale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione di una organica disciplina in materia, la Regione assicura il proseguimento delle attività pluriennali, da portare a compimento, relative a corsi di orientamento musicale, in atto nell'anno scolastico 1977-78 ed autorizzate dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 2.

Il finanziamento regionale, di cui al successivo art. 5, viene determinato nella misura fissa di L. 2.700.000 per ciascun corso, la cui durata resta fissata in sei mesi per dodici ore e mezza settimanali; distribuite in almeno tre giorni.

Art. 3.

Al fine di ottenere il finanziamento previsto dal precedente articolo, i comuni devono presentare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, i programmi che intendono realizzare nell'anno successivo.

Tali programmi devono contenere l'indicazione della durata e dei contenuti delle attività corsuali che si intende proseguire ed esaurire.

I programmi devono, altresì, indicare la durata ed i contenuti dei corsi proposti al comune da enti od organismi pubblici o privati che intendono proseguire e completare le attività corsuali pluriennali da essi gestite nell'anno scolastico 1977-78.

Art. 4.

La giunta regionale esaminati i programmi presentati dai comuni ai sensi dell'articolo precedente provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad assegnare ai comuni i relativi finanziamenti previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i comuni presentano i programmi, di cui al precedente art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La giunta regionale provvede ad assegnare i finanziamenti di cui all'art. 4 entro i successivi sessanta giorni.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1980, in L. 150.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 527 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli anni successivi al 1980, al relativo onere si provvede con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 64.

Erogazione di contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e alle federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale concede annualmente un contributo alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e alle federazioni provinciali abruzzesi dell'Associazione nazionale combattenti e reduci per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, per il complessivo importo di L. 15.000.000 da ripertirsi per lire 5 milioni alle sezioni mutilati e invalidi di guerra e per lire 10 milioni alle federazioni combattenti e reduci.

Art. 2.

Le sezioni e le federazioni provinciali delle organizzazioni di cui all'art. 1 presentano annualmente alla Regione, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata disposta la concessione del contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme erogate.

La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti come pure l'irregolare destinazione delle somme comportano la revoca, da parte della Regione, del finanziamento concesso.

Art. 3.

Al finanziamento della relativa spesa, riguardante l'anno 1980, valutata in L. 15.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2844 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nello stesso stato di previsione, per voci ed importi identici, del cap. 711 denominato « Contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ».

Negli esercizi successivi la spesa grava nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 65.

Interventi nel campo delle opere pubbliche nell'anno 1980. Modifiche dell'art. 35 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 18.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 35 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 43, relativa a norme programmatiche sull'attività del settore lavori pubblici e politica della casa, sono determinati i seguenti oneri:

1) L. 528.000.000, iscritte al cap. 1684, relative ad interventi per opere incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

2) L. 500.000.000, iscritte al cap. 1685, relative agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o di uso pubblico di enti territoriali;

3) L. 1.500.000.000, iscritte al cap. 1687, relative a contributi per risanamento dei comparti abitativi nei centri storici;

4) L. 3.000.000.000, iscritte al cap. 1688, relative al fondo di rotazione riguardante interventi per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

5) L. 4.500.000.000, iscritte al cap. 1689, relative ad interventi per infrastrutture civili ed opere di urbanizzazione nei territori del Sangro, del Vomano e del Parco nazionale d'Abruzzo;

6) L. 3.000.000.000, iscritte al cap. 1691, relative ad interventi per la sistemazione idrogeologica del territorio ed opere per la difesa della costa;

7) L. 1.000.000.000, iscritte al cap. 1692, relative ad interventi per spese portuali ».

Sono introdotte ai capitoli che seguono le variazioni di cassa a fianco di ciascuno indicate:

cap 1684 in diminuzione L. 500.000.000;

cap. 1685 in diminuzione L. 500.000.000;

cap. 1691 in diminuzione L. 500.000.000;

cap. 1687 in aumento L. 500.000.000;

cap. 1692 in aumento L. 1.000.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 66.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 - Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 21 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

al primo ed al secondo comma dell'art. 3 dopo il termine « la raccolta » è aggiunta la parola « la detenzione ».

Allo stesso art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

Sono fatti sempre salvi l'esercizio del pascolo, lo sfalcio dei pascoli e dei prati-pascolo, secondo i vigenti regolamenti, nonché la raccolta delle specie spontanee che rientrano nelle consuetudini alimentari delle popolazioni.

Le aree con vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali da proteggere verranno individuate con decreto del presidente della giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

A cura dell'ispettorato regionale delle foreste saranno censite tutte le piante di alto fusto, ovunque radicate, che, per portamento, dimensioni, età e pregio botanico meritano particolari misure protettive.

Le piante così censite entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono riportate in un apposito elenco approvato con decreto del presidente della giunta regionale, su parere conforme delle competenti commissioni consiliari.

Il primo comma dell'art. 5 è così sostituito:

Sono vietati l'abbattimento ed il danneggiamento di ogni specie di pianta e la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente interesse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell'allegato *B* alla presente legge.

Allo stesso art. 5 è aggiunto il seguente comma:

Nei soprassuoli di cui ai predetti biotopi possono autorizzarsi dall'ispettorato regionale delle foreste interventi volti a migliorare e conservare la struttura delle fitocinosi.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 sono così sostituiti:

Sono vietate le costruzioni di strade e di edifici, nonché l'apertura di cave e torbiere a quota superiore a 1600 metri s.l.m., ad eccezione dei rifugi, delle piste di accesso ai pascoli e delle strutture murarie anche prefabbricate, connesse alla utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli medesimi quali ricoveri, rifugi, cisterne e abbeveratoi.

La concessione per la edificazione, la costruzione di strade e l'apertura di cave e torbiere in zone inferiori a quota 1600 metri s.l.m., deve essere condizionata all'obbligo, da parte del richiedente la concessione, della ricostituzione del cotico erboso e della forestazione o riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate. Tale obbligo deve essere garantito da deposito cauzionale commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Il primo comma dell'art. 13 è così sostituito:

In tutto il territorio della Regione è consentita la raccolta di funghi spontanei delle specie eduli e per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona, salvo i diritti del proprietario del fondo, se soggetto privato.

Nel terzo comma dell'art. 16 le parole « Ispettorato provinciale delle foreste » sono sostituite con « Ispettorato ripartimentale delle foreste ».

Il primo comma dell'art. 17 è così sostituito: la raccolta dei tartufi — salvo quanto disposto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 — è consentita, fino al peso di chilogrammi uno al giorno per persona, con l'uso di zappe ad un solo dente delle dimensioni massime di cm 15 × 4, dal 15 novembre al 15 marzo e dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. Durante l'intero anno è vietata la zappettatura delle tartufaie.

Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:

Ai raccoglitori non muniti della autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è irrogata una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Al primo comma dell'art. 18 dopo le parole « con appositi cartelli a cura dei comuni » è aggiunta la seguente locuzione: che li affiggono nel centro urbano e nelle principali vie di accesso.

La mancata apposizione di tali cartelli non infirma la validità dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente legge

Al medesimo art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

Le violazioni di cui all'art. 4 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Le violazioni e i divieti di cui all'art. 7 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, fermo restando l'obbligo del ripristino.

L'art. 21 è così sostituito:

All'accertamento del contenzioso connesso con le violazioni della presente legge, è preposto l'ispettorato regionale delle foreste.

Alle infrazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Gli importi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla giunta regionale e da questa destinati per gli scopi della presente legge.

Dalla tabella 1 allegato *A* della legge viene esclusa la specie di cui al n. 13 (glygyrriza glabra - liquirizia).

Dalla tabella 2 allegato *A* della legge sono escluse le specie di cui al n. 1 (*Fagus Sylvatica L.* - faggio) ed al n. 5 (*Abies Alba Miller* - abete bianco).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

(8896)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1980, n. 67.
Istituzione del settore informatica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 22 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio informatico, istituito e disciplinato nell'ambito della presidenza della giunta regionale dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione, assume, a tutti gli effetti, la denominazione di settore informatica.

Art. 2.

Al settore informatica sono attribuiti i seguenti compiti:

1) identificare, costituire ed organizzare il sistema informativo regionale necessario al governo della Regione e, in particolare, come supporto a decisioni nel campo della programmazione e della legislazione;

2) fornire un supporto operativo alla gestione dei settori, delle unità organizzative e delle unità operative della Regione, nonchè degli enti, aziende ed organismi da questa dipendenti;

3) promuovere e coordinare il razionale sviluppo e impiego dell'informatica negli enti pubblici regionali;

4) fornire, previa opportuna regolamentazione, agli organismi regionali ed agli operatori interessati informazioni tempestive ed aggiornate sui dati gestiti;

5) predisporre un sistema informatico idoneo ad assolvere i compiti di cui ai precedenti punti 1) e 2); sperimentare e fare proposte sulle procedure interne della Regione relative al sistema informativo. E' abrogato l'art. 66 della legge regionale sull'ordinamento amministrativo della regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 1980.

Art. 3.

Il settore informatica può esplicare la sua attività anche nell'interesse di altri enti pubblici operanti nell'ambito regionale. Gli enti, aziende e organismi dipendenti della Regione nonchè gli enti pubblici territoriali operanti nella Regione sono tenuti a collaborare ai fini dello svolgimento dei compiti affidati al settore informatica fornendo a richiesta per tale scopo tutti i dati in loro possesso.

Art. 4.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il settore informatica fruisce della seguente dotazione di personale, distinta per livello funzionale e relative figure professionali:

VIII livello n. 8;
VII livello n. 4;
VI livello n. 1;
V livello n. 14;
IV livello n. 8;
III livello n. 1;
II livello n. 1.

Profili professionali:

Analista di sistemi (AS) (VIII livello) n. 4 unità.

Provvede alla progettazione di sistemi e sottosistemi informativi e ne cura la realizzazione e gestione; elabora studi di fattibilità e di macroanalisi nonchè analisi di procedure complesse e di sperimentazione e realizzazione di modelli applicativi anche mediante l'uso di tecniche avanzate di programmazione.

Analista di funzioni (AF) (VIII livello) n. 4 unità.

Approfondisce i problemi inerenti all'organizzazione ed alle attività regionali; impiega tali conoscenze per effettuare le analisi funzionale ed il progetto di sistemi organizzativi; collabora con l'analista dei sistemi al progetto di sistemi informativi; propone interventi in materia di organizzazione per il miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli uffici regionali e per l'individuazione di aree di intervento dell'informatica nonché negli enti pubblici della Regione.

Analista programmatore (AP) (VII livello) n. 4 unità.

Analizza i problemi a lui affidati; determina le possibili soluzioni tecniche, progetta il sistema di programmi e procedure e lo documenta, coordina ed assiste i programmatori anche partecipando alla realizzazione dei programmi del progetto, segue la fase di installazione e avviamento del progetto realizzato con particolare riguardo alle problematiche degli utenti.

Funzionario amministrativo (A) (VI livello) n. 1 unità.

Cura le attività amministrative e di segreteria del settore.

Programmatore (P) (V livello) n. 6 unità.

Collabora alle attività di analisi e progettazione dei sistemi; realizza, prova e documenta i programmi affidatigli.

Operatore meccanografico (OM) (V livello) n. 7 unità.

Prepara ed esegue le procedure di elaborazione, effettuando i controlli prestabiliti e rilevando eventuali disfunzioni dei programmi e/o delle macchine. L'attività degli operatori meccanografici si realizza con il metodo del lavoro di gruppo.

Istruttore amministrativo (A) (V livello) n. 1 unità.

Svolge compiti propri della fascia di appartenenza.

Registratore di dati (RD) (IV livello) n. 7 unità.

Opera la registrazione e verifica dei dati, assicurando il buon funzionamento delle macchine.

Collaboratore amministrativo (A) (IV livello) n. 1 unità

Svolge compiti propri della fascia di appartenenza.

Operatore tecnico qualificato (OTQ) (III livello) n. 1 unità.

Svolge compiti propri della fascia di appartenenza.

Commesso (C) (II livello) n. 1 unità.

Svolge compiti propri della fascia di appartenenza.

Art. 5.

Il personale di cui all'articolo precedente, qualora non possa essere reperito nell'ambito di quello già in servizio presso la Regione, è assunto per pubblico concorso nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.

La giunta regionale, valutate le esigenze del settore e sentita la commissione S.I.T.R.A. di cui al successivo art. 6, è autorizzata ad espletare i concorsi per la copertura dei posti anzidetti, il personale del settore potrà essere tenuto a prestare il proprio lavoro in turni anche notturni e festivi.

La dotazione organica dei singoli livelli funzionali, previsti dalla tabella *A* allegata alla legge regionale n. 11 del 27 febbraio 1980, sull'ordinamento amministrativo della Regione, è aumentata come segue:

VIII livello funzionale n. 4 AS n. 4 AF = n. 8;
VII livello funzionale n. 4 AP = n. 4;
VI livello funzionale n. 6 P n. 7 OM n. 1 A = n. 14;
V livello funzionale n. 1 A = n. 1;
IV livello funzionale n. 7 RD n. 1 A = n. 8;
III livello funzionale n. 1 OQT = n. 1;
II livello funzionale n. 1 C = n. 1.

La tabella n. 2 allegata alla citata legge sull'ordinamento amministrativo della Regione è così modificata:

a) all'organico del II settore studi e legislazione, sono portate in diminuzione le seguenti unità: n. 1 EI, n. 2 PCD, n. 2 PVC;

b) è inserito il III settore informatica, con l'organico previsto dal precedente art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede, con proprio atto ricognitivo, alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale regionale ed alla conseguente modifica ed integrazione delle tabelle allegate alla citata legge regionale n. 11/80.

Art. 6.

Gli indirizzi relativi ai compiti previsti nell'art. 2 sono proposti alla commissione S.I.T.R.A., così composta:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti della giunta regionale scelti tra i suoi componenti;

c) tre consiglieri regionali designati dall'ufficio di presidenza;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) tre esperti in informatica designati, d'intesa, dal presidente della giunta e dal presidente del consiglio regionale;

f) il funzionario dirigente il settore informatica della giunta regionale.

La giunta regionale, sulla base degli indirizzi indicati dalla commissione S.I.T.R.A., adotta i provvedimenti necessari.

Art. 7.

La giunta regionale, per il conseguimento dei compiti previsti dalla presente legge, e per la realizzazione degli indirizzi generali proposti dalla commissione di cui all'articolo precedente, può costituire appositi gruppi di lavoro temporanei composti da dipendenti regionali che operano nei settori di volta in volta interessati e, ove occorra, da esperti estranei all'amministrazione regionale aventi specifica qualificazione nei problemi da affrontare.

Tali gruppi sono affidati alla sovrintendenza di un coordinatore scelto tra i responsabili delle unità organizzative del settore informatica e operano quale supporto tecnico per lo sviluppo del sistema informativo. Gli esperti esterni potranno essere incaricati di pianificare e controllare l'effettivo avanzamento dei progetti curando il coordinamento tecnico dei vari progetti fra di loro e nell'ambito regionale.

Il conferimento dell'incarico agli esperti di cui al precedente comma è regolato dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Alla spesa necessaria per il personale, prevista in annue lire 250 milioni si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 31 «Retribuzione al personale» del bilancio 1980 e con gli stanziamenti che saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alle spese di funzionamento, previste per il 1980 in lire 1.500 milioni, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 71 «Spese per l'automazione dei servizi» e con gli stanziamenti che saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 giugno 1980

RICCIUTI

(8897)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803260)